



**STATUTO
SOCIALE**


**ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA DEI DELEGATI**

Bagnore, 17 Marzo 2008



Unione Amiatina

Via Fratelli Cervi, 168
Bagnore - Santa Fiora (GR)



INDICE

p. 3	TITOLO I SCOPO E OGGETTO SOCIALE
p. 5	TITOLO II SOCI
p. 9	TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE, RISERVA LEGALE E BILANCIO
p. 11	TITOLO IV REQUISITI MUTUALISTICI
p. 12	TITOLO V ASSEMBLEA
p. 18	TITOLO VI SEZIONE SOCI
p. 19	TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
p. 22	TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE
p. 24	TITOLO IX CONTROLLO CONTABILE
p. 24	TITOLO X DISPOSIZIONE FINALE

TITOLO I SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

È costituita la società di consumo denominata “Unione Amiatina, Società Cooperativa”. La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata, come previsto dall’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, alle sue articolazioni organizzative e all’Associazione Nazionale Cooperative di Consumo.

La Cooperativa si conforma ai principi della Alleanza Cooperativa Internazionale e si ispira alla Carta dei Valori dell’Associazione Nazionale Cooperative di Consumo.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Santa Fiora.

Art. 3 - Durata

La società avrà durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa si propone:

1. di tutelare gli interessi e la salute dei consumatori, soci e non, fornendo beni e servizi di qualità alle migliori condizioni;
2. di promuovere i valori di solidarietà ed uguaglianza;
3. di tutelare il risparmio dei soci;
4. di collaborare allo sviluppo e alla diffusione del movimento cooperativo, contribuendo al rafforzamento della mutualità;
5. di promuovere e partecipare a tutte quelle attività ed a quei servizi culturali, mutualistici e socialmente utili che favoriscano l’organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei consumatori in genere;
6. di intervenire in iniziative a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose;
7. di contribuire a tutelare l’ambiente.

Art. 5 - Oggetto

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4 la Cooperativa realizza, anche nell'ambito di una progettualità unitaria con le altre Cooperative, le seguenti attività:

- a) il commercio al dettaglio di generi alimentari e non alimentari mediante la gestione di esercizi di qualsiasi tipologia;
 - b) Il controllo della qualità e sicurezza dei prodotti commercializzati, nonché la verifica del rispetto dell'ambiente nella loro produzione, avvalendosi di specifiche competenze interne ed esterne;
 - c) **organizzazione e gestione di servizi accessori e complementari al commercio al dettaglio, alle migliori condizioni possibili, quali la gestione di pubblici esercizi.**
 - d) la manipolazione e trasformazione dei beni commercializzati;
 - e) stimolo e tutela del risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento. È categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico;
 - f) l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione e la loro fornitura ad altre Cooperative di consumo compatibilmente con gli interessi sociali, a maggior tutela dei consumatori;
 - g) la promozione dello sviluppo della cooperazione, anche mediante la partecipazione in altre imprese Cooperative o in consorzi di imprese Cooperative;
 - h) l'organizzazione di offerte commerciali particolarmente vantaggiose riservate esclusivamente ai soci;
 - i) la completa e corretta informazione dell'attività economica e sociale della Cooperativa attivando la partecipazione democratica dei soci alla vita della Cooperativa, segnatamente attraverso le Assemblee Separate e le sezioni soci;
 - l) l'utilizzo, la promozione e la diffusione di strumenti predisposti per la certificazione della responsabilità sociale di impresa;
 - m) l'organizzazione di iniziative idonee alla promozione e alla diffusione dei valori di solidarietà e di uguaglianza;
 - n) la stipula di convenzioni con enti o società erogatrici di servizi a favore dei soci.
- La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, aderire ad un Gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.
- La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali e attinenti, sia direttamente che indirettamente, ai medesimi.
- La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

TITOLO II SOCI

Art. 6 - Numero dei soci e requisiti di ammissione

Il numero dei soci é illimitato e non potrà mai essere inferiore a quello minimo previsto dalla legge.

Possano essere soci:

- a) tutti i consumatori aventi capacità di agire, con l'esclusione, di coloro che esercitano attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, suscettibili, per dimensione o caratteristiche, di configurare un rapporto di concorrenza effettiva e perciò conflittuale con gli interessi e le finalità sociali;
- b) società, associazioni, enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, purchè, esercitando attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, non siano in concorrenza con questa e comunque non perseguano scopi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al domanda scritta contenenti le seguenti indicazioni:

- a) il nome e cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita e la cittadinanza;
- b) l'effettiva attività esercitata;
- c) l'importo della quota da sottoscrivere ai sensi di legge e di statuto;
- d) dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni di non ammissibilità previste nell'articolo precedente.

La domanda di ammissione a socio deve contenere anche l'impegno a osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli enti di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 dovranno presentare la domanda di ammissione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente la denominazione dell'ente e della sua sede e, oltre alle indicazioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, l'impegno ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere corredata da un estratto della deliberazione dell'organo sociale competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione e di accettare il presente Statuto. Contestualmente alla presentazione di ogni domanda di ammissione deve essere versato l'importo della quota che si sottoscrive.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, l'insussistenza delle cause di incompatibilità nello stesso indicate e la rispondenza della domanda di ammissione al precedente articolo 7, Il Consiglio di Amministrazione, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e se del caso dichiara l'ammissione a socio dell'istante, curandone l'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, la relativa delibera, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro 60 giorni da quello della decisione, all'interessato che, entro i successivi 60 giorni può chiedere che sulla propria istanza si pronunci l'Assemblea dei soci nella prima adunanza utile.

L'eventuale accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Assemblea è vincolante per il Consiglio di Amministrazione che deve deliberare l'ammissione del ricorrente.

Il Consiglio di Amministrazione espone nella relazione al bilancio le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

Art. 9 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio.

I soci altresì partecipano alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Art. 10 - Diritti amministrativi dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenerne estratti a loro spese.

Un ventesimo dei soci che lo richieda ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempienti delle obbligazioni verso la società.

Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale

Il rapporto sociale si scoglie per recesso, esclusione, decesso e, nel caso di persona giuridica, per estinzione.

Art. 12 - Recesso

È riconosciuto ad ogni socio il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla Cooperativa con raccomandata; entro 60 giorni dalla sua ricezione, il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifichi la sussistenza dei presupposti per recedere, ne cura l'annotazione nel libro soci e provvede alla successiva comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora, invece, il Consiglio riscontri l'insussistenza dei requisiti, non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento previsto dall'art. 2532 del Codice Civile entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il receduto non può essere riammesso a socio prima che sia trascorso un triennio dalla data in cui è stato dichiarato il recesso.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati anche temporaneamente o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;
- b) che non ottemperino alle disposizioni dello statuto sociale, dei regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- d) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti nell'art. 7 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi altro titolo;
- e) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la Cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nei punti vendita l'elenco dei soci irreperibili;
- f) che, in qualunque modo, arrechino danno materiale o morale alla Cooperativa;
- g) che, in quanto persone giuridiche, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La delibera di esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro 60 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della delibera di esclusione, l'escluso può attivare il procedimento previsto dall'art. 2533 del Codice Civile per l'annullamento della delibera di esclusione.

L'esclusione ha efficacia dall'annotazione nel libro dei soci che viene effettuata decorso vanamente il termine fissato per la presentazione del ricorso o, qualora invece questo sia presentato, dopo i provvedimenti di legge.

Salvo il caso di liquidazione del socio persona giuridica, l'escluso può essere riammesso a socio qualora ne venga dichiarata la riabilitazione o sia cessata la situazione di incompatibilità o, negli altri casi, trascorso un triennio dalla data in cui è stata deliberata l'esclusione.

Art. 14 - Decesso del socio

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto, previa presentazione del certificato di decesso del medesimo.

Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 15 - Rimborso della quota sociale

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate.

Il rimborso della quota sociale, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati fatti risolutivi del rapporto sociale, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato maggiorato degli eventuali aumenti della quota sociale disposti in base alla lettera b, 2° comma art. 20.

Il pagamento deve essere corrisposto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE, RISERVA LEGALE E BILANCIO

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e illimitato, costituito da un numero di quote individuali, una per ogni socio;
- b) dal fondo di riserva legale, costituito:
 - 1) dal prelevamento in misura non inferiore al 30% sui residui attivi di ogni esercizio;
 - 2) dalle eventuali quote di capitale sociale non rimborsate ai soci esclusi o prescritte per il decorso del termine di cui al precedente art. 15;
- c) dall'eventuale fondo di riserva straordinaria.

Art. 17 - La quota

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

La quota è nominativa, non può essere sottoposta con effetti verso la Cooperativa ad esecuzione, pegno od altro vincolo a favore di terzi.

Essa può essere trasferita a soci o a terzi con autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende procedervi deve darne comunicazione con raccomandata al Consiglio di Amministrazione, che deve comunicare la propria decisione all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la quota e la società deve iscrivere il nuovo socio che abbia i requisiti necessari. Avverso il provvedimento motivato di diniego comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta, il socio può attivare il procedimento previsto dall'art. 2530 del Codice Civile.

Art. 18 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dall'1 gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria entro i termini previsti nel successivo art. 27;

Gli Amministratori e i Sindaci nelle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 Codice Civile devono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità statutarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Gli amministratori e i sindaci hanno l'onere di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento della attività della Cooperativa

prevalentemente in favore dei soci consumatori, evidenziando contabilmente che i ricavi dalle vendite dei beni ai soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite ai sensi dell'art. 2425 Codice Civile, primo comma, punto A1.

Art. 19 - Ristorno

L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione, a titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata.

La Cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la Cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto o in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

Art. 20 - Destinazione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile di esercizio destinandolo:

- a) in misura non inferiore al 30% a riserva legale;
- b) in misura non inferiore al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge n. 31.1.1992, n. 59.

L'utile residuo è destinato:

- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) alla corresponsione ai soci di un dividendo in misura non superiore a quella stabilita dal successivo art. 21.

TITOLO IV

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 21 - Limiti alla distribuzione dei dividendi

È vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Art. 22 - Limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari

Qualora vengano emessi, è vietata la remunerazione di strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 23 - Divieto di distribuzione delle riserve

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Scioglimento della Cooperativa

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della legge n.31.1.1992, n. 59.

Art. 25 - Inderogabilità dei requisiti mutualistici

Le disposizioni del presente Titolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La loro eventuale modifica o soppressione è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

TITOLO V ASSEMBLEA

Art. 26 - Assemblea dei soci

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e sono precedute dalle Assemblee separate.

Art. 27 - L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e provvede con delibera alla loro revoca solo in caso di giusta causa ed approvazione con decreto del tribunale, sentito l'interessato;
- nell'anno precedente la scadenza delle cariche sociali, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato relativo ai tre successivi esercizi e nomina la commissione elettorale per la formazione della lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale, come disciplinato da apposito regolamento;
- delibera in merito alle eventuali cooptazioni decise dal Consiglio di Amministrazione;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- approva i regolamenti previsti dallo statuto, nonché, nell'eventualità della loro adozione, gli altri regolamenti volti a disciplinare i rapporti tra la società ed i soci;

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine è di centottanta quando ricorrono le circostanze indicate dall'art. 2364. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione.

- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nel caso previsto dall'art. 2406 del Codice Civile
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 28 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- 1) modificazioni dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 39;
- 2) nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 3) ogni altra materia attribuita dalla legge.

Art. 29 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita, in presenza delle condizioni ed ai sensi dell'Articolo 2540 del Codice Civile, dai delegati espressi dalle Assemblee Separate; possono assistervi, senza diritto di voto, anche i soci non delegati.

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti tanti delegati eletti nelle Assemblee Separate che rappresentino la metà più uno dei soci della Cooperativa; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci rappresentati dai delegati presenti, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 24 e 25.

Il voto è palese e si esercita normalmente per alzata di mano, o con la diversa modalità stabilita dall'Assemblea.

L'Assemblea convocata per deliberare sulle modifiche del Titolo IV o sull'anticipato scioglimento e liquidazione è regolarmente costituita quando nelle Assemblee separate che l'hanno preceduta siano stati complessivamente presenti o rappresentati almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Cooperativa, o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, da altro soggetto eletto dalla stessa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario fra i membri del Consiglio di Amministrazione o i funzionari della Cooperativa.

Il presidente accerta l'identità e la legittimazione dei delegati presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni delle Assemblee separate su ciascun punto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee Straordinarie deve essere redatto da notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale non conformi alla legge o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 Codice Civile dagli amministratori, dal collegio sindacale nonché dai soci assenti, dissenzienti, astenuti nelle Assemblee Separate solo a condizione che, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee Separate irregolarmente tenute, venga meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 30 - Assemblee Separate

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere preceduta da Assemblee Separate, convocate dal Consiglio di Amministrazione con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati, effettivi e supplenti, alla predetta Assemblea generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le Assemblee Separate coincidono con le Assemblee delle Sezioni Soci, nelle quali è articolata la base sociale della Cooperativa; il luogo di adunanza della Assemblea Separata in ogni caso non può essere esterno all'ambito territoriale della Sezione Soci, comunque determinato.

Al fine di meglio organizzare la partecipazione dei soci, per il variare della base sociale per possibili modifiche della presenza territoriale della Cooperativa e con riferimento alle materie all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione può stabilire un numero di Assemblee Separate maggiore o minore di quello delle sezioni soci, a condizione che ad ognuna faccia capo un numero di soci non inferiore a 350.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci, presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, tranne che sull'anticipato scioglimento e liquidazione della Cooperativa, nonché sulla soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 25, per i quali occorrerà la presenza diretta o per

delega di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con voto palese e con il sistema per alzata di mano, la parità dei voti, in Assemblea generale, comporta la reiezione della proposta. Salvo che non sia diversamente previsto o escluso, si potrà deliberare - a maggioranza assoluta dei soci presenti - altra modalità di espressione del voto quando questa venga espressamente richiesta, all'inizio dell'Assemblea, da almeno un terzo dei soci presenti. L'Assemblea separata è presieduta dall'Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza - nell'ordine - dal Presidente o dal Vice Presidente più anziano della Sezione Soci con essa coincidente o, in difetto, da altro soggetto eletto della stessa Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare in verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nelle Assemblee Separate delle Sezioni soci, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, possono intervenire consiglieri di amministrazione in rappresentanza della rispettiva Sezione Soci.

Art. 31 - Svolgimento delle Assemblee separate

In ciascuna Assemblea separata deve intervenire almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive assieme al Presidente che provvede tempestivamente a trasmetterne copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per ogni argomento all'ordine del giorno deve essere trascritto nel verbale dell'Assemblea Separata l'esito della relativa votazione con l'indicazione dei soci presenti o rappresentati per delega, dei voti favorevoli, contrari e del numero dei soci astenuti.

Ogni Assemblea separata nomina, tra i soci presenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze espresse in seno a ciascuna Assemblea separata, un delegato effettivo e uno supplente per ogni 5 soci presenti o frazione.

Ciascun delegato rappresenta il complesso dei soci dell'Assemblea separata proporzionalmente e con vincolo di mandato, ed esprime i voti favorevoli, contrari e astenuti relativi a ciascuna deliberazione, risultante dal verbale dell'Assemblea e dalla delega sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea separata.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti sarà fatto sommando i voti favorevoli, contrari e astenuti riportati nelle singole Assemblee Separate quali risultano dai processi verbali delle Assemblee separate, convalidati dai delegati.

Art. 32 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione delle Assemblee dei soci deve essere effettuata mediante avviso contenente:

- a) per l'Assemblea Generale l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso da quello della sede sociale, purché in Italia ovvero nell'ambito del territorio di competenza della Cooperativa, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima,
- b) per le Assemblee Separate il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non potrà svolgersi nello stesso giorno della prima.

Le Assemblee separate sono convocate dal Consiglio di Amministrazione nelle zone territoriali ove operano le Sezioni Soci e nel cui ambito risiede un numero di soci aventi diritto di voto non inferiore a 350.

La individuazione delle località è stabilita dagli Amministratori, tenuto conto del numero di soci e della estensione della Cooperativa. Per la convocazione delle Assemblee separate devono essere osservate le seguenti modalità:

- a) le Assemblee separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea Generale e con il medesimo ordine del giorno, salvo la nomina dei delegati all'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole Assemblee Separate possono essere diverse per ognuna di esse, ma la data della seconda convocazione dell'ultima Assemblea separata deve precedere di almeno 3 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee separate delle Sezioni Soci sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per la elezione dei delegati a detta Assemblea.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima Assemblea separata, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "LA REPUBBLICA".

Il Consiglio di Amministrazione, per dare maggiore pubblicità alla convocazione delle Assemblee dei soci, potrà provvedere, in anticipo rispetto alla data di convocazione all'affissione di manifesti all'interno della sede sociale, dei locali delle Sezioni Soci e dei punti di vendita della Cooperativa.

In mancanza delle formalità di convocazione delle Assemblee, le delibere si intendono validamente adottate quando ricorrono i requisiti di legge per l'Assemblea totalitaria e nessuno si oppone alla trattazione.

Art. 33 - Diritto di voto

In ogni Assemblea separata hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio potrà votare esclusivamente nell'Assemblea Separata di riferimento. Ogni socio, persona fisica o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio appositamente delegato con atto sottoscritto, ma nessun socio può rappresentare più di cinque soci. Le deleghe sono conservate negli atti sociali e di esse deve essere fatta menzione nel verbale della riunione. Ogni delega deve contenere il nome del socio delegante ed il nome del delegato.

Gli enti di cui alla lettera b) dell'art. 6 partecipano alle Assemblee a mezzo dei loro rispettivi legali rappresentanti o altri mandatari; in quest'ultimo caso, il mandato potrà essere conferito al mandatario di altro ente socio o ad altro socio persona fisica e dovrà risultare da un estratto della deliberazione del rispettivo organo competente che, consegnata al Presidente dell'Assemblea, deve essere conservata agli atti.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ed i dipendenti della Cooperativa o di società da questa controllate.

È fatto salvo quanto previsto dal R.D.L. 17 settembre 1925 n. 1735, convertito in legge 18 marzo 1926 n. 562.

TITOLO VI SEZIONE SOCI

Art. 34 - Sezioni Soci

Al fine di consolidare tra i soci il vincolo associativo proprio dell'organizzazione Cooperativa, di mantenere rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione e la collegialità dei soci, di consentire una democratica partecipazione dei soci ai problemi e alla vita della Cooperativa, i soci della Cooperativa sono suddivisi in Sezioni Soci che costituiscono unità organiche del corpo sociale.

Ogni Sezione comprende i soci residenti nelle aree geografiche delimitate dal Consiglio di Amministrazione in modo che in nessuna area sia compreso un numero di soci inferiore a 350.

Art. 35 - Funzioni delle Sezioni Soci

Le Sezioni Soci:

- realizzano le attività sociali da loro annualmente stabilite con autonomia di spesa nell'ambito del budget stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- hanno la rappresentanza nel proprio territorio;
- hanno facoltà di proposta relativamente alla gestione dei punti di vendita del loro territorio.

Le Sezioni Soci sono dirette da un Direttivo che, al proprio interno, elegge un Presidente ed un Vicepresidente.

Art. 36 - Organi delle Sezioni Soci

Sono organi delle sezioni soci l'Assemblea dei soci residenti nel territorio di competenza, il Comitato Direttivo ed il Presidente del Comitato Direttivo.

Non possono essere eletti nel Comitato Direttivo delle Sezioni Soci i titolari di un rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il componente del Comitato Direttivo decade dalla carica qualora diventi dipendente della Cooperativa.

La disciplina dettagliata delle Sezioni Soci, delle loro articolazioni organizzative e delle modalità per la elezione dei componenti dei comitati delle Sezioni Soci è definita in appositi regolamenti approvati dall'Assemblea generale dei soci.

Per ogni Sezione Soci deve essere tenuto dal Comitato di Sezione il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee di sezione.

Art. 37 - Consulta dei comitati direttivi delle sezioni soci

Al fine di consentire la più ampia partecipazione attraverso momenti collegiali di informazione, di confronto e di proposta, è costituita, come organismo consultivo, l'Assemblea generale dei comitati Direttivi delle Sezioni Soci che si riunisce, quando ritenuto necessario, e comunque almeno una volta all'anno, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di un quarto dei Comitati Direttivi.

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di soci, compreso fra un minimo di 13 e un massimo di 25, determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto per tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili fino al massimo dei mandati consecutivi previsti dalla legge.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o nei cui confronti sia stata dichiarata l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Non possono, inoltre, essere nominati amministratori coloro che hanno svolto l'incarico di Sindaco nel triennio precedente.

La cessazione e sostituzione degli amministratori è regolamentata secondo la normativa degli artt. 2385 e 2386 Codice Civile.

Fermo restando il divieto di assumere gli incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma I Codice Civile, gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, almeno ogni due mesi e tutte le volte che lo ritiene necessario oppure quando ne sia fatta domanda con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei Consiglieri o da almeno un quarto dei comitati direttivi delle sezioni soci o dal Collegio Sindacale.

Il Presidente, e in caso di suo impedimento il Vicepresidente, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione provvedendo a che siano fornite ai Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera postale o elettronica, da recapitare anche ai Sindaci effettivi, non meno di due giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma, in modo che Amministratori e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione.

Art. 40 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

La gestione della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che può compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

In particolare, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, il Consiglio:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige i bilanci;
- c) compila i regolamenti previsti dal presente statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali previsti dall'art. 5 delegando alla stipulazione il presidente od uno o più altri dei propri membri con firme disgiunte e congiunte;
- e) nomina il direttore o i direttori determinandone le attribuzioni e le retribuzioni;
- f) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) delibera circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;
- h) determina annualmente, sentito il parere del Collegio Sindacale, la misura della quota sociale nel rispetto delle norme di legge;
- i) delibera l'apertura, chiusura, trasferimento, ecc. di sedi secondarie, di spacci di vendita, trattorie, bar, mense aziendali e popolari, magazzini, laboratori, impianti, esercizi per servizi, ecc., anche fuori del Comune in cui è sita la sede sociale della Cooperativa;
- l) determina, previo parere del Collegio Sindacale la remunerazione degli amministratori investiti di incarichi particolari o continuativi svolti in favore della Cooperativa;
- m) provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso del mandato;
- n) provvede, in luogo dell'Assemblea Straordinaria dei soci, agli adeguamenti del presente statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- o) delibera ed attua, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, in merito a tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che direttamente o indirettamente sono finalizzate al conseguimento degli scopi sociali, anche se specificatamente non attribuite alla sua competenza, eccettuate quelle espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea per statuto o per legge.

Al Consiglio di Amministrazione sono delegati i poteri di deliberare, in sostituzione della Assemblea straordinaria dei soci, sulle materie di cui agli artt. 152, 161, 187 e 214 della legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267).

Art. 41 - Presidente, comitato esecutivo, deleghe

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Può pertanto, a titolo esemplificativo: riscuotere pagamenti e rilasciare quietanze; agire e resistere in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in qualsiasi grado; operare con le pubbliche amministrazioni eventualmente servendosi a tali fini di professionisti ai quali conferisce incarico.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare il proprio potere di rappresentanza per il compimento di singoli atti al vice presidente o ad un amministratore delegato nonché, con procura speciale, a dipendenti della società o a terzi.

Il consiglio può inoltre delegare sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o eventualmente ad un comitato esecutivo composto da suoi membri, dettando nel contempo contenuti, limiti e modalità di esercizio della delega, ferma restando la possibilità di impartire direttive o di avocare a sé operazioni pur rientranti nella delega. Non possono formare oggetto di delega i poteri concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con i soci nè le materie indicate dal comma 4 dell'art. 2381 del Codice Civile.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione della società.

Art. 42 - Direzione

Quando si ritenga opportuno, per migliore andamento della società e sempre che le condizioni economiche della Cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un direttore, o di più direttori scelti anche fra non soci, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Nei casi in cui sia ritenuto necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, potranno richiedere al Direttore o ai Direttori di partecipare alle riunioni e di relazionare sugli argomenti di competenza.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

Art. 43 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano a quelli effettivi in caso di decesso, rinuncia o decadenza, nominati dall'Assemblea dei soci che ne determina il compenso per l'intero mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con votazione separata da quella con cui sono nominati gli altri Sindaci.

Salvo il disposto dal successivo art. 44, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; se i rimanenti non sono scelti tra gli iscritti in detto registro devono essere scelti o fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 44 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o nei cui confronti sia stata dichiarata l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle Società controllate dalla Cooperativa;
- coloro che sono legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate da un contratto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne compromettono l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili e la perdita dei requisiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono causa di decadenza dall'ufficio.

Art. 45 - Funzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo funzionamento.

Il Collegio Sindacale può inoltre essere chiamato dall'Assemblea dei soci ad esercitare anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile. In questo caso tutti i membri del collegio dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Di ogni ispezione dovrà redigersi verbale da inserirsi nell'apposito Libro.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Art. 46 - Riunioni e deliberazioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il sindaco, che senza giustificato motivo, non partecipa durante l'esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO IX CONTROLLO CONTABILE

Art. 47 - Incarico, durata, revoca

Il controllo contabile quando non è esercitato dal Collegio Sindacale è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia o, quando l'Assemblea lo decida, dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis.

L'incarico ha durata di tre esercizi.

La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale.

Art. 48 - Funzioni di controllo contabile

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

- verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, con apposita relazione.

Il soggetto incaricato del controllo contabile può chiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Quando la funzione di controllo contabile non sia attribuita al Collegio Sindacale, il Collegio ed il soggetto incaricato del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

TITOLO X DISPOSIZIONE FINALE

Art. 49 - Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.